



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Presidenza del Consiglio

## III COMMISSIONE CONSILIARE

<< Affari Generali e del Personale >>

L'anno duemilaventidue, il giorno **dodici** del mese di **aprile** in Menfi, nella sede dell'intestato ufficio, alle ore **9:30** e seguenti, si è adunata, con appositi avvisi di convocazione prot. n. **0007003 dell'11/01/2022**, la suddetta III Commissione, con la presenza dei sotto elencati Consiglieri sigg.:

|                            |                 | Presenti                            | Assenti                             |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Tarantino Luisa Antonia | Presidente      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2) La Placa Santo          | Vice Presidente | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Ardizzone Sandra        | Componente      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Sono altresì presenti:

Sono assenti: **La Placa**

Verbalizza il Segretario della Comm.ne *Vito Sparacino*

### Ordine del Giorno

Come a margine riportato;

### IL PRESIDENTE

Constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti al proseguimento del punto di cui all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento recante le modalità di utilizzo delle strutture denominate "Punto Isola Per Vendita Pesce", Box per "Pescatori", Box per "Punto di Sbarco", Alloggio Docce nonché spazi comuni, ricadenti nell'ambito del demanio marittimo del Porto di Porto Palo".

### LA COMMISSIONE

Dopo ampio dibattito ed un'attenta analisi, e un proficuo lavoro, ad unanimità dei presenti *esprime parere favorevole* alla proposta di approvazione del suddetto regolamento così come emendato, che fa parte integrante del presente verbale.

**La seduta si scioglie alle ore 12:30.**

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Componente**

F.to Ardizzone Sandra \_\_\_\_\_

**Il Presidente della Commissione**

F.to Antonia Luisa Tarantino \_\_\_\_\_

*Il Segretario verbalizzante Vito Sparacino* \_\_\_\_\_

(Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 e s.m.i.)

**VERBALE  
n. 02  
del 12/04/2022**

O.d.G.

1)- Approvazione Regolamento recante le modalità di utilizzo delle strutture denominate "Punto Isola Per Vendita Pesce", Box per "Pescatori", Box per "Punto di Sbarco", Alloggio Docce nonché spazi comuni, ricadenti nell'ambito del demanio marittimo del Porto di Porto Palo;

2)- Varie ed eventuali.





**COMUNE  
DI MENFI**

*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO*

Settore Progettazione

**Regolamento recante le modalità di utilizzo del "Punto Isola Per Vendita Pesce", Box per "Pescatori", Box per "Punto di Sbarco", Alloggio Docce, Spazi comuni, ricadenti nell'ambito del demanio marittimo del Porto di Porto Palo.**

Lì, 04.04.2022

Il Capo Settore VI/Progettazione  
Arch. Domenico Calcagno

Regolamento recante le modalità di utilizzo del "Punto Isola Per Vendita Pesce", Box per "Pescatori", Box per "Punto di Sbarco", Alloggio Docce, spazi comuni, ricadenti nell'ambito del demanio marittimo del Porto di Porto Palo.

## Articolo 1

### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle strutture denominate:
  - a) "Punto isola vendita del pesce" – area pubblica idoneamente recintata su idonea piattaforma in conglomerato cementizio, prevista per le operazioni di vendita al pubblico dei prodotti del pescato locale, al fine di consentire un'ampia scelta al consumatore ed un contenimento dei prezzi, da parte dei marinai di Porto Palo, quale principale mezzo di diffusione degli alimenti freschi provenienti dal mare.
  - b) "Box per pescatori" – struttura in legno del tipo prefabbricato con tipologia a chiosco, da utilizzare a rimessa per le attrezzature dei marinai di Porto Palo.
  - c) "Box punti sbarco" – struttura in legno del tipo prefabbricato con tipologia a chiosco, dove è prevista una serie di attività e funzioni usuali da parte dei pescatori, del tipo anche preparatorio alla vendita del pesce (lavorazioni del prodotto, incassettamento, aggiunta di additivi etc), per assicurare la gestione razionale delle risorse nonché attivare misure tecniche di gestione del pescato fresco locale, che non possono prescindere da una stretta sinergia con gli organismi di controllo chiamati a garantire la legalità ed il rispetto dei vincoli normativi.
  - d) spazi ed attrezzature comuni annesse alle suddette strutture.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, le modalità di utilizzo dell'arenile antistante e prossimo alle strutture sopra richiamate.

## Articolo 2

### *Concessione*

1. Le strutture e le aree pertinenziali saranno concesse, a seguito di procedura con evidenza pubblica.
2. Le suddette strutture, comprese aree pertinenziali, possono essere concesse ad un massimo di 5 richiedenti singolarmente o a Singoli Consorziati.
3. La durata della concessione è di anni cinque, non rinnovabile. Decorso tale periodo si procederà con nuova procedura ad evidenza pubblica.
4. Il canone annuale della concessione è fissato in un canone annuale di € 600,00 (euro seicento), da poter corrispondere in rate mensili da € 50,00 (euro cinquanta) mediante apposito bollettino, comprensivo delle utenze del servizio elettrico ed idrico a carico del Comune. Detto canone sarà rivisitato annualmente, direttamente dal Responsabile dell'UTC, in base alle variazioni ISTAT sull'inflazione del costo della vita.
5. La concessione verrà formalizzata attraverso scrittura privata tra il Responsabile dell'UTC ed il concessionario.
6. A garanzia degli adempimenti di cui al presente regolamento, il concessionario dovrà versare, su libretto vincolato, una cauzione di € 100,00 (euro cento) . Detta cauzione verrà svincolata a termine della concessione o utilizzata per eventuali risarcimenti e/o inadempimenti da parte del concessionario.

### Articolo 3 *Requisiti*

Possono partecipare alla procedura di evidenza pubblica dell'uso delle strutture, pescatori singoli o associati in Cooperativa, aventi i seguenti requisiti *soggettivi e professionali*:

- requisiti di ordine generale, in particolare di quelli morali, per poter contrattare con la pubblica amministrazione;
- possedere un natante di piccola pesca con afferente titolo abilitante all'esercizio dell'attività, iscritta nel registro delle navi minorie dei galleggianti;
- registrazione presso la competente Capitaneria di Porto di appartenenza e svolgere l'attività di pescatore;
- iscrizione nel Registro Imprese di Pesca.
- essere in possesso del tesserino da pescatore.

### Articolo 4 *Graduatoria*

Nel caso di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica di soggetti i cui aventi requisiti all'art.3 in numero superiore a 5, si procederà alla predisposizione di una graduatoria con i seguenti parametri nell'ordine con cui sono riportati ed a parità con confronto del parametro successivo:

- a) anzianità di iscrizione nei Registri Imprese di Pesca della capitaneria di porto di appartenenza,

### Articolo 5 Oneri a carico del concessionario

1. I concessionari dovranno usare la struttura assegnata e l'aria di pertinenza esclusivamente per l'uso cui è destinata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestie agli altri concessionari e mantenendola in perfetto stato di conservazione, assumendo a proprio esclusivo carico la manutenzione e le riparazioni di ordinaria manutenzione.
2. Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dai concessionari senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente (comune di Menfi). Tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili (autorizzati) restano al termine della concessione di proprietà dell'Ente, senza che perciò il concessionario possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta. Il Comune ha il diritto di pretendere, nel caso di interventi non autorizzati, il ripristino della struttura, a spese del concessionario.
3. I concessionari sono tenuti in via diretta ed esclusiva, al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o a terzi anche derivanti dalle attrezzature di proprietà introdotte nell'area della piccola pesca. Essi non potranno, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.
4. E' vietato cedere la struttura concessa ad altri.
5. Il concessionario dovrà produrre annualmente, nel mese di gennaio per l'anno precedente, apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità dalla quale si desuma lo svolgimento effettivo dell'attività (eventuale acquisto attrezzatura soggetta a logoramento e

quant'altro ritenuto idoneo a dimostrare l'attività svolta).

6. Le strutture devono essere usate esclusivamente per i fini cui sono destinati. E' tassativamente vietato adibirli a deposito di imballaggi vuoti e merci varie che non siano strettamente utili e necessari alla commercializzazione, lavorazione e trasformazione della produzioni del pescato locale.

7. E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

8. Ai/al concessionari/o delle strutture fanno capo tutte le incombenze ed oneri per la custodia, apertura e chiusura, piccola manutenzione ordinaria e pulizia.

9. Al concessionario, altresì, fanno capo ogni onere ed incombenza per il pieno rispetto della normativa igienico – sanitaria per l'espletamento dell'attività di vendita.

10. Il concessionario provvede, ove previsto, ad applicare un programma di autocontrollo aziendale basato sul sistema *Haccp* al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca commercializzati nel mercato.

11. il concessionario provvede alle operazioni di sanificazione delle strutture ed attrezzature, agli interventi di disinfestazione e derattizzazione, allo smaltimento di rifiuti di origine animale in appositi contenitori.

## Articolo 6

### *Termine e revoca della concessione*

#### *1) Le concessioni cessano:*

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) in caso di cessazione dell'attività;
- e) per vendita dell'imbarcazione da pesca oggetto della concessione del box, se entro 8 mesi la ditta concessionaria non rientra in possesso di altra unità da pesca;
- f) per perdita del requisito di pescatore;

#### *2) Le concessioni vengono revocate:*

- a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. da parte del concessionario;
- b) per il sub-affitto totale o parziale della concessione a terzi;
- c) per accertata ed ingiustificata inattività nel mercato per 180 (centoottanta) giorni consecutivi, anche non consecutivi nell'arco dell'anno;

d) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

La revoca è dichiarata dal Comune, nella persona del Dirigente Comunale competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

## Articolo 7

### Consegna e riconsegna dei box.

1. Il Dirigente comunale del settore competente provvede con proprio atto alla consegna dei Box, redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico. Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Dirigente redige un verbale delle operazioni di riconsegna al Comune.
2. Il concessionario deve, in ogni caso, riconsegnare il box, entro venti giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, il Dirigente provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.

## Articolo 8

### *Ordine Interno*

1. E' vietato, sia nel mercato che nelle sue adiacenze:
  - a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
  - b) effettuare operazioni di sezionatura o altri trattamenti dei prodotti della pesca;
  - c) esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio dei prodotti della pesca;
  - d) manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Menfi;
  - e) abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nelle aree esterne;
  - f) svolgere attività di vendita in altri luoghi che non sia l'apposito box, nelle forme e negli orari previsti;
  - g) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.
2. E' vietata inoltre qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o speculazione che abbia per effetto quello di alterare la concorrenza commerciale o il normale andamento dei prezzi.

3. E' fatto obbligo a ciascun operatore di:

1. rispettare gli orari di accesso al mercato e di vendita;
2. osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario, dal comune di Menfi, nonché dagli agenti di Polizia Municipale.

## Articolo 9

### *Responsabilità*

1. Il Comune di Menfi non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili per i danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e locali del mercato.

## Articolo 10

### *Orario e Calendario*

1. Il calendario delle operazioni del mercato viene determinato annualmente, dal Comune di Menfi sentito i concessionari.
2. L'orario di funzionamento del mercato è stabilito con proprio atto dal Dirigente del Settore in modo tale che sia assicurata la massima funzionalità del mercato. Una volta determinato, l'orario di funzionamento del mercato viene reso noto agli operatori mediante affissione di apposita comunicazione all'interno del mercato e con le altre eventuali modalità che verranno ritenute opportune.
3. Dovrà essere assicurata l'operatività della vendita, salvo nei casi di fermo pesca, condizioni meteorologiche avverse o per motivi di salute del concessionario opportunamente documentato.
4. Il Dirigente, in casi urgenti e particolari o in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati, di concerto con gli Organi di Vigilanza Sanitaria, può apportare temporanee modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione al fine di agevolare la collocazione dei prodotti.

## Articolo 11

### *Controlli e sanzioni*

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati all'organo di vigilanza preposto nonché al Dirigente comunale competente, che li esercita anche tramite il personale comunale.
2. Ogni violazione del presente regolamento di mercato, comporta a carico del responsabile, l'applicazione di sanzione disciplinare amministrativa e/o penale, come previsto dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/00 e s.m.i..
3. L'accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, è punita con i seguenti provvedimenti:
  1. diffida scritta o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura del box per un periodo massimo di 3 (tre) giorni irrogabile per:
    - a. lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato;
    - b. scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni del mercato;
    - c. violazione del calendario delle operazioni del mercato.
  2. Recidiva dei punti a. b. c. del presente articolo;
    - mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Sanitaria;
    - danneggiamento doloso delle strutture del mercato, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
  3. Revoca della concessione, irrogabile per:
    - a. recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività;
    - b. violazione del divieto di cessione della concessione;
    - c. manomissione o reintroduzione nel mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte degli Organi di Vigilanza Sanitaria.
  4. La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.
  5. Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, al concessionario viene inibita la possibilità di presentare nuove istanze per la concessione delle strutture.
  6. La competenza per l'accertamento delle violazioni oggetto del presente articolo è attribuita al Servizio Veterinario della A.S.P. di Agrigento, qualora queste concernono l'igiene degli alimenti,

ed al Comune di Menfi o altri soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative, qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque di altro genere.

## Articolo 12

### *Tenuta del Registro del Mercato*

E' prevista la tenuta, da parte dell'Ufficio comunale competente, di un REGISTRO DI MERCATO aggiornato, a disposizione degli organi di controllo, nel quale saranno indicati i concessionari, la planimetria dei posteggi con indicazione delle relative superfici, la presenza degli operatori.

## Articolo 13

### *Rinvio alle disposizioni di legge*

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive Regionali in materia di programmazione della pesca nonché ai regolamenti comunali.

## Articolo 14

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento, composto da n. 14 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.